



Registro Generale N. 300/2023 del 16/10/2023

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023 - CUP: J37H23000070004 - CIG: 987470505B - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA ZANIBONI SRL

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 11/05/2023 si approvava il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023 – CUP: J37H23000070004 – CIG: 987470505B" per la spesa complessiva (quadro economico totale) di **Euro 400.000,00** (Iva compresa), redatto dal gruppo di progettazione interno alla Stazione Appaltante, a firma dell'arch. Claudia Garuti e del geom. Filippo Ferrari del Servizio Manutenzione Strade e LLPP Suolo del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 161 del 14/06/2023 si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto, in base al criterio del minor prezzo, per un importo complessivo a base di gara di **Euro 322.580,66** di cui **Euro 318.935,42** per opere soggette a ribasso ed **Euro 3.645,24** per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, oltre Iva, mediante procedura negoziata di cui a dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal "Decreto Semplificazione", DL 76/2020 e smi;
- il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto tra il Comune e l'impresa aggiudicataria RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), con atto Repertorio n° 22 del 03/10/2023, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi (MO), Serie 1T n. 24022 del 03/10/2023, per un importo di appalto pari a **Euro 262.365,65** di cui **Euro 258.720,41** per lavori ed **Euro 3.645,24** per oneri della sicurezza non ribassabili, oltre IVA (22%) pari a Euro 57.720,44 e così per complessivi Euro 320.086,09;

Vista la domanda acquisita al Prot. n. 15296 del 03/10/2023 con la quale l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, avanzava richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa **ZANIBONI SRL** con sede in Via Napoli, 14 - 41034 Finale Emilia (MO) - P. IVA - CF 01645130368, per l'esecuzione dei lavori di "FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATO", appartenenti alla Cat. OG3, per un importo presunto pari a Euro 120.000,00 di cui Euro 2.400,00 per oneri della sicurezza;

Vista la documentazione integrativa inviata dall' appaltatore in data 10/10/2023, acquisita agli atti al Prot. 15875/2023;

Visto:

- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e in particolare l'art. 67;
- l'art. 21 della L. 13/9/1982 n. 646 e s.m.i.;
- l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che l'Art. 12 ad oggetto "Subappalti" del Contratto d'appalto Repertorio n° 22 del 03/10/2023, Registrato

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi (MO), Serie 1T n. 24022 del 03/10/2023 indica che <<L'impresa appaltatrice può subappaltare le opere indicate all'atto dell'offerta, nel rispetto delle disposizioni della lettera invito-disciplinare di gara e della normativa vigente, previa autorizzazione del Comune, con l'obbligo di osservare le disposizioni vigenti in materia. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le specifiche modalità indicate all'art. 25 del Capitolato Speciale d'appalto. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti in materia antimafia e in materia penale.>>;

Dato atto che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto dell'offerta l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la prova delle denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori;
- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti: schema di contratto di subappalto, condizionato (al rilascio della presente autorizzazione); ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;

Considerato che sono in corso, nei confronti dell'impresa **ZANIBONI SRL** - P.IVA - CF 01645130368, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_40558765 del 02/10/2023, valido fino al 30/01/2024, relativo all'impresa **ZANIBONI SRL** - P.IVA - CF 01645130368;

Dato atto che sono presenti le condizioni e i presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero che l'impresa **ZANIBONI SRL** - P.IVA - CF 01645130368 si configura come piccola impresa;

Dato atto che il Comune di Soliera provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 105 c.13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel CSA all'art. 25 co. 2 che recita: " Il Comune di Soliera provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, l'Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del Codice" e come indicato all'art. 7 del Contratto di Subappalto di cui al rif. Prot. 15296 del 03/10/2023;

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di



Previsione 2023-2025;

- Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - assegnazione risorse;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare, l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, **a subappaltare** all'impresa **ZANIBONI SRL** con sede in Via Napoli, 14 - 41034 Finale Emilia (MO) - P. IVA - CF 01645130368, l'esecuzione dei lavori di "*FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATO*", appartenenti alla Cat. OG3, per un importo presunto pari a Euro 120.000,00 di cui Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza, alle condizioni indicate nel contratto di subappalto, agli atti del Comune con Prot. n. 15296 del 03/10/2023 e successiva integrazione Prot. 15875 del 10/10/2023;

di dare atto che il Comune di Soliera provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 105 c.13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e come disciplinato all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, pertanto l'Appaltatore dovrà specificare alla Stazione Appaltante, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del Codice dei contratti pubblici;

di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per i successivi adempimenti di competenza;

di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- l'appaltatore dovrà praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- il pagamento degli stati d'avanzamento e dello stato finale è subordinato all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e del subappaltatore, emesso dagli Enti preposti;
- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;
- il subappaltatore, prima di dare corso ai lavori, dovrà redigere il "*Piano Operativo della Sicurezza*" e consegnarlo al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la necessaria approvazione;

di dare atto che sono in corso, nei confronti dell'impresa **ZANIBONI SRL** - P. IVA - CF 01645130368, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, pertanto il pagamento delle lavorazioni oggetto di subappalto è subordinato all'esito regolare delle suddette verifiche;

di dare atto che Responsabile del procedimento di cui al presente atto, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J37H23000070004**;
- il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto in oggetto è il seguente, **CIG: 987470505B**;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di informare l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE